

PROVVEDIMENTO DI REVOCABANDO DI SELEZIONE

OGGETTO: Revoca del Bando di Selezione ad evidenza pubblica per formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per addetti con mansioni polivalenti esperibili nell'ambito dei servizi operativi di Spezia Risorse s.p.a. da inquadrarsi nell'area economica B- livello 3 del CCNL Autonomie Locali.

- **Visto** il Bando di Selezione di cui in Oggetto, approvato dal consiglio di amministrazione di spezia risorse in data 01/10/2021
- **Richiamato** l'art.6 del Regolamento per il Reclutamento del Personale del 30/03/2015 a mente del quale è insindacabile diritto della società interrompere le procedure per sopravvenuti impedimenti di natura giuridica, legislativa, economica e/o organizzativa.
- **Richiamato** altresì l'art.9.6 del Bando di selezione a mente del quale, analogamente, è fatto salvo l'insindacabile diritto della Società di interrompere le procedure per sopravvenuti impedimenti di natura giuridica, legislativa, economica e/o organizzativa.

PREMESSO CHE

◇ Spezia Risorse Spa è una Società che svolge servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione di entrate comunali tributarie ed extra tributarie, interamente partecipata dai comuni limitrofi alla propria sede

◇ Spezia Risorse Spa in data 14 febbraio 2022 pubblicava, conformemente alle previsioni regolamentari interne e ai sensi dell'art.19 DLgs 175/16, selezione ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato polivalenti esperibili nell'ambito dei servizi operativi di Spezia Risorse s.p.a. da inquadrarsi nella area economica B – livello 3 del CCNL autonomie locali con mansioni polivalenti esperibili nell'ambito dei servizi operativi della Società, nella macroarea "SERVIZI OPERATIVI";

◇ la selezione, nel rispetto di principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con la volontà di procedere celermente alla valutazione dei Candidati, prevedeva una selezione dei curricula pervenuti e, nel caso di valutazione positiva, un colloquio orale;

◇ al Bando di selezione partecipava un numero di Candidati infinitamente superiore a quelle che sono le capacità operative della Società: in particolare sono pervenute, alla data ultima di presentazione, circa 1300 domande, in quantitativo inaspettato e pari a circa 30 volte il numero di candidature per le scorse selezioni pubblicate dalla Società per la ricerca di Candidati per mansioni e professionalità analoghe.

PRESOATTO

◇ del fatto che un tale numero di Candidature, al netto delle professionalità e capacità operative di Spezia Risorse Spa, non consente di porre in essere i necessari adempimenti prodromici e di successivamente esaminare le medesime con il necessario scrupolo ed attenzione, se non con immani ritardi nella prosecuzione della selezione;

◊ del fatto che la selezione – prevista con le modalità del solo colloquio orale a seguito della valutazione dei curricula – non consente di poter operare celermente, in ragione del numero di partecipanti e della presumibile ammissione all'orale di un numero di Candidati tale da obbligare a sostenere numerose sessioni di esame;

◊ del fatto che la Società avrebbe, con relazione alle modalità di valutazione e selezione dei Candidati, sostanzialmente 2 opzioni:

- operare con membri interni (eventualmente coadiuvati da membri esterni), derivandone un costo indiretto per la forza lavoro interna (che evidentemente, allorquando si occuperà della selezione non potrà svolgere altre attività istituzionali) e diretto per i membri esterni, senza considerare le difficoltà operative che incontrerebbero i membri interni nel rispettare le scadenze e garantire le mansioni proprie del loro ufficio;

- operare con ricorso a soli membri esterni (eventualmente appaltando l'attività a Società di reclutamento), con costi diretti cospicui, in virtù del numero di candidature sopraggiunte;

◊ del fatto che, in ogni caso, qualsiasi fosse la scelta tra le 2 opzioni di cui al punto precedente, Spezia Risorse Spa avrebbe un costo (diretto e/o indiretto) insostenibile o comunque incompatibile con le finalità sue proprie, così come demandategli dagli Enti Pubblici soci.

CONSIDERATO CHE

◊ La giurisprudenza amministrativa – con precipuo riferimento ai Bandi di Concorso delle PP.AA. – ha ribadito che la revoca di un bando rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. explurimis Consigli di Stato, n.554 del 2013 e TAR Pescara, n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza ...*" (TAR Umbria, Perugia, sez. I, 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n.85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n.5026);

◊ Similarmente, è stato chiarito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso (Tar Puglia, Lecce, 13/09/2013, n. 1437) e, in modo analogo, che la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della

graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003); così anche, più recentemente e con ulteriore ampliamento del margine di discrezionalità, la sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (sent. n.230/2020): finché non avviene la stipulazione del contratto, l'Amministrazione è titolare del potere discrezionale di rivedere le proprie scelte atteso che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta: del momento di bandire un concorso; dell'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente; di dare copertura dei posti resesi successivamente disponibili, nonché delle relative modalità di provvista del personale che sono strettamente strumentali all'organizzazione pubblicistica dell'apparato burocratico in funzione del perseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa; di revocare una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva.

◇ La giurisprudenza amministrativa è, dunque, pacifica nel ritenere che l'amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

RITENUTO INFINE CHE

◇ Le richiamate decisioni della Giurisprudenza amministrativa, assunte con riferimento a procedure concorsuali pubbliche, se pure possono essere utilizzate come parametro di riferimento per una selezione ex art.19 DLgs 175/16, si inseriscono in un contesto normativo diverso e più penetrante in ordine alla verifica dell'operato pubblico e della discrezionalità amministrativa, dovendosi ritenere che, pur nell'assoluto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nel caso di specie, non trovandosi dinanzi ad una P.A. in senso tecnico, le regole sopra ricordate debbano essere necessariamente intese in senso ancor più ampio.

Per Tali Motivazioni

Spezia Risorse Spa

REVOCA

Il Bando di Selezione ad evidenza pubblica per formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per addetti con mansioni polivalenti esperibili nell'ambito dei servizi operativi di Spezia Risorse s.p.a. da inquadrarsi nella area economica B - livello 3 del CCNL autonomie locali pubblicato in data 14 febbraio 2022, in quanto il numero inaspettato di Candidature – superiore a circa 30 volte il numero di partecipanti a selezioni precedenti per analoghe professionalità – provocherebbe ritardi, disservizi all'operatività societaria e costi diretti ed indiretti insostenibili e/ comunque considerevoli.

MANDA

Agli Uffici competenti affinché comunichino ai Candidati, con le modalità previste dal Bando, l'intervenuta revoca del Bando di selezione.

La Spezia, li 1/4/2022